

# Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/10/2009 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2009): le novità in sintesi in merito ai corsi della CQC

Ricapitoliamo le principali informazioni che servono alle **autoscuole** per organizzare i corsi, evidenziando in giallo le novità contenute in questo decreto.

**II DECRETO ENTRA IN VIGORE 15 GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA, OVVERO DA SABATO 21 NOVEMBRE 2009 LE AUTOSCUOLE POSSONO ESSERE OPERATIVE.**

## Chi può fare i corsi?

Possono fare corsi di formazione iniziale e periodica: autoscuole/centri di istruzione automobilistica con nulla osta e soggetti autorizzati dal Ministero

Possono fare corsi di formazione periodica: aziende autorizzate esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone (con più di 80 dipendenti)

(per approfondimenti vedere art. 1 del DM)

## Quali insegnanti occorrono alle autoscuole/centri di istruzione?

- 1) insegnante di teoria (con stessi requisiti previsti dal decreto 7/7/2007)
- 2) istruttore di guida (con stessi requisiti previsti dal decreto 7/7/2007)
- 3) medico specialista (con stessi requisiti previsti dal decreto 7/7/2007) oppure **medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto**
- 4) esperto di autotrasporto (con stessi requisiti previsti dal decreto 7/7/2007)

L'insegnante di autoscuola è equiparato all'esperto di autotrasporto se consegue l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione **sia nazionale che internazionale** (prima non era specificato) sia per l'autotrasporto persone che di cose.

(per approfondimenti vedere art. 2 del DM)

## Le autoscuole cosa devono fare per organizzare i corsi di formazione iniziale e periodica?

Devono richiedere il nulla osta alla Direzione generale competente per territorio (come previsto dal decreto 7/7/2007)

**Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature devono però essere comunicate entro 3 giorni lavorativi dal loro verificarsi, sempre alla DGT, per aggiornare il nulla osta.**

(per approfondimenti vedere art. 2 del DM)

## Se le autoscuole aderiscono a un consorzio, come devono comportarsi?

**Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica.**

**L'autoscuola è responsabile anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica.**

**Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.**

Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica e' iscritto nel registro del centro stesso. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

(per approfondimenti vedere art. 2 del DM)

### L'autoscuola che vuole fare i corsi ha bisogno di materiale didattico particolare?

Il materiale obbligatorio è precisato nel dettaglio (è lo stesso elencato nel decreto del 7 febbraio 2007) ma in alternativa il docente può usare supporti audiovisivi o multimediali.

(per approfondimenti vedere art. 4 del DM)

### Quali sono i veicoli obbligatori?

I veicoli devono essere muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing e sono i seguenti:

a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore (nel decreto 7 febbraio 2007 era contenuta la specifica seguente che è stata tolta: "...deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva")

b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore (nel decreto 7 febbraio 2007 era contenuta la specifica seguente che è stata tolta: "... presentato con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva")

c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;

d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri. (nel decreto 7 febbraio 2007 era contenuta la specifica seguente che è stata tolta: "... presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva")

(per approfondimenti vedere art. 4 del DM)

### Chi vuole frequentare il corso di formazione iniziale che requisiti deve avere?

Chi vuole fare il corso per la CQC merci deve avere almeno la patente della categoria C, chi vuole frequentare il corso per la CQC persone deve avere almeno la patente della categoria D.

(per approfondimenti vedere art. 6 del DM)

### Qual è il programma dei corsi della formazione iniziale?

Il programma è dettagliato all'art. 6 del decreto, e i corsi teorici (sia della parte comune che delle parti specifiche persone/merci) non hanno subito variazioni. I programmi dei corsi pratici invece sono cambiati, nel senso che è stata precisata la durata di ciascuna lezione, se la lezione deve essere individuale o collettiva, se si può usare il simulatore (vero è che le specifiche di questo simulatore non sono ancora uscite). La **lezione collettiva è definita dalla norma "dimostrativa"**: ad esempio l'operazione di sostituzione del pneumatico può essere fatta vedere una sola volta per tutti gli allievi.

### Corso pratico – parte comune

- guida in autostrada (2 ore) – individuale
- guida notturna (2 ore)- individuale
- uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora) - collettiva
- sostituzione pneumatico (1 ora) – collettiva
- montaggio catene da neve (2 ore) – collettiva
- uso del cronotachigrafo (1 ora) – collettiva
- manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore) – individuale /anche con simulatore
- manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore) – individuale( anche con simulatore

### Corso pratico – parte merci

- esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora) – collettiva
- perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti) - individuale
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore) – individuale/anche con simulatore
- uso degli estintori (30 minuti) - collettiva

### Corso pratico – parte persone

- uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora) – collettiva
- sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti) – collettiva
- manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti)- individuale
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore) – individuale/anche con simulatore
- esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora) - individuale

Se non si usa il simulatore, 8 ore di guida possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.

A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.

(per approfondimenti vedere art. 6 del DM)

### Chi frequenta i corsi quante ore di assenza può fare al massimo?

Alle lezioni di teoria qualche ora di assenza si può fare, ma alle lezioni di pratica NO, le ore perse di pratica devono essere recuperate.

Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, 28 ore di assenza, ma l'allievo non deve farne più di 10 quando frequenta i corsi della parte specifica.

Se l'allievo fa più di 28 ore di assenza ma meno di 56 ore, può recuperarle entro due mesi (nel decreto del 7/7/2007 era riportato "entro un mese") dalla fine del corso ordinario, e così può ricevere l'attestato di frequenza e fare domanda per l'esame. Se invece ne fa più di 56, deve ripetere tutto il corso.

L'allievo non può assolutamente permettersi di perdere qualche ora di pratica di guida, se succede deve recuperare entro due mesi dalla fine del corso ordinario (nel decreto del 7/7/2007 era riportato "entro un mese").

Le lezioni di recupero devono essere fatte solo alla fine del corso ordinario.

(per approfondimenti vedere art. 6 del DM)

### Quale è il programma dei corsi di formazione accelerata?

Il programma è lo stesso di quello della formazione ordinaria, con la differenza che le ore sono, con qualche arrotondamento qua e là, **dimezzate**. E' riportato tutto nell' art. 7 del decreto del 16/10/2009, ma ci riserviamo di produrre una sintesi, a breve, per facilitare l'organizzazione del lavoro alle autoscuole.

### **Corsi di formazione iniziale: cosa fare dopo avere avuto il nulla osta?**

Bisogna comunicare sia alla direzione generale territoriale **sia all'UMC** competenti (nel decreto del 7/7/2007 era specificato solo che la comunicazione doveva essere data al SIT competente), 3 giorni prima dell'avvio, il nome del **responsabile del corso**, l'elenco degli allievi e il calendario delle lezioni, comprese quelle pratiche, **specificando anche dove avranno luogo. Se ci sono variazioni al calendario delle lezioni o all'elenco dei partecipanti, bisogna darne comunicazione entro il giorno lavorativo precedente.**

*(per approfondimenti vedere art. 9 del DM)*

### **Corsi di formazione periodica: quando possono essere frequentati? Per quanto tempo il conducente non può lavorare se la CQC è scaduta?**

Il corso di formazione periodica può essere frequentato **a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validità della CQC** (prima era specificato a partire da 6 mesi antecedenti).

La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la frequenza di un corso di formazione periodica (però fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza **è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose**).

La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni e' rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame **(però fino alla data di superamento delle prove d'esame e' vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose)**.

*(per approfondimenti vedere art. 13 del DM)*

### **Come si può organizzare il calendario dei corsi?**

Fermo restando che le lezioni devono avvenire nelle sedi specificate al momento della richiesta del nulla osta, ci sono alcune regole da seguire:

- ogni lezione giornaliera deve avere una durata tra le **2** (nel decreto del 7/7/2007 erano 4) e le **8** ore
- **le lezioni (sia teoriche che pratiche) devono avvenire nei giorni dal lunedì al sabato, ma con questi vincoli: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00, il sabato solo dalle ore 8.00 alle ore 14.00** (nel decreto del 7/7/2007 anziché fino alle ore 22.00 era fino alle ore 20.00)